



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "CASA SIMONETTA ODV"

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1

A norma dell'art. 36 e segg. c.c. è costituita con finalità di pubblica utilità nonché di promozione umana e culturale l'associazione, senza finalità di lucro, denominata "CASA SIMONETTA ODV", *ente del terzo settore ed organizzazione di volontariato ai sensi del Dlgs 3 luglio 2017 n 117 e successive modifiche.*

Art. 2

L'associazione ha sede in Firenze in Via Castelfidardo n. 19 e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia e del mondo mediante delibera della Commissione. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Firenze non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera della Commissione e successiva comunicazione agli uffici competenti.

Art. 3

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

In qualsiasi momento l'Assemblea dei soci potrà deliberare, in sede straordinaria, lo scioglimento dell'associazione, a maggioranza dei due terzi dei presenti.

OGGETTO

Art. 4

L'associazione "CASA SIMONETTA ODV" è *un'organizzazione di volontariato ai sensi Dlgs 3 luglio 2017 n 117 e successive modifiche* e come tale non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà e promozione umana. E' un ente culturale ed apartitico, aconfessionale e senza fini di lucro, ed ha come scopo la promozione di attività di accoglienza, istruzione ed integrazione di persone - in particolare migranti - in stato di difficoltà abitativa, sociale e lavorativa in ragione della posizione di debolezza derivante dal fatto di essere stranieri e/o in stato di temporanea difficoltà sociale.

Nella realizzazione delle proprie finalità, l'associazione intende ispirarsi ai seguenti principi:

I diritti universali dell'uomo sono riferiti a qualsiasi persona, compresi il diritto alla dignità, all'abitazione, alla salute ed all'integrazione sociale, nonché diritto al lavoro ed il diritto di chiunque ad aspirare a migliorare la propria esistenza e quella dei propri familiari. L'associazione si propone pertanto l'obiettivo di facilitare l'accesso all'abitazione a chi ne faccia richiesta, nei limiti delle risorse disponibili.

La relazione umana con le persone è la migliore garanzia di integrazione e credito fiduciario. L'associazione si propone l'obiettivo di agevolare l'accesso all'abitazione

soprattutto alle persone che non possono offrire garanzie formali, purché accettino di entrare in una relazione vitale e duratura con l'associazione.

L'associazione riconosce che tra i propri obiettivi c'è quello di contribuire a creare una trama di relazioni di responsabilità ed indipendenza all'interno della comunità di appartenenza.

Per il conseguimento degli scopi sociali l'Associazione ai sensi dell'art. 5 lettera q) ed r) del Dlgs 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche, svolge le seguenti attività di interesse generale:

- Facilitare l'accesso all'abitazione in via gratuita a coloro che hanno difficoltà a rivolgersi al mercato, non potendo offrire adeguate garanzie, o per il fatto di essere stranieri con limitate risorse;
- Promuovere programmi per l'inserimento sociale in genere, anche mediante corsi di lingua, di educazione alla cittadinanza e di educazione all'uso critico e responsabile del denaro;
- Promuovere e favorire l'inserimento lavorativo dei richiedenti ospitalità ai fini del raggiungimento di una propria indipendenza lavorativa ed integrazione sociale;
- Favorire ogni altra attività di assistenza e sostegno finalizzata all'autopromozione degli individui;
- Preparare e diffondere materiale informativo atto a stimolare la sensibilità sociale in questo campo, anche con l'ausilio di mezzi mediatici;
- Organizzare e/o partecipare a convegni, seminari, corsi e manifestazioni, anche internazionali, quali strumenti di formazione sui temi dell'accoglienza e della integrazione;

Quant'altro sia utile al raggiungimento del fine associativo, come ad esempio:

- Stipulare convenzioni con enti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie eventualmente richieste, per il raggiungimento dello scopo sociale;
- Accedere, ove lo ritenga o sia necessario, a finanziamenti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie che saranno richieste, al fine di raggiungere gli scopi sociali;
- Esercitare in via meramente marginale e senza scopo di lucro, qualsiasi attività di natura commerciale per autofinanziamento in osservanza delle normative amministrative e fiscali vigenti. L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, *ai sensi dell'art. 56 del Dlgs 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri*. L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, purché operi per il migliore raggiungimento dei propri fini istituzionali *ai sensi dell'art. 5, 6 e 7 del Dlgs 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche*. L'associazione è aperta a chiunque ne condivida i principi.

SOCI

Art. 5

L'associazione si compone di un numero illimitato di soci.

Possono essere soci persone fisiche e piccole realtà associative, purché aderiscano ai principi ispiratori dell'associazione.

La domanda è presentata alla *Commissione* che decide entro 30 giorni, dandone comunicazione all'interessato

La *Commissione* può respingere la domanda senza essere tenuta a motivare la decisione.

Art. 6

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono

emanate dagli organi dell'associazione. Ai soci si richiede, in relazione alle possibilità e capacità di ciascuno, di partecipare alle attività sociali. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite nemmeno dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti, preventivamente stabiliti dalla *Commissione* e approvati dall'Assemblea. Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art. 7

La qualità di socio cessa per recesso, morte o esclusione.

L'associato può recedere liberamente dall'associazione con comunicazione scritta da inviare *alla Commissione*, almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza dell'anno. Sarà onere *della Commissione* provvedere a cancellarlo dal Registro degli associati.

La Commissione può deliberare a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei suoi membri l'esclusione dell'associato dall'associazione, per i seguenti motivi:

- 1) non ottemperare alle disposizioni del presente Statuto, del regolamento e delle delibere adottate dagli organi dell'associazione;
- 2) svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'associazione;
- 3) in qualunque modo arrechi danni, anche morali, all'associazione;
- 4) per un anno non partecipi con regolarità alla vita associativa, ovvero per non aver partecipato alle assemblee senza giustificato motivo.

La Commissione, entro il primo mese di ogni anno sociale, provvede alla revisione della lista dei Soci.

La delibera di esclusione, adeguatamente motivata, deve essere comunicata per iscritto *dalla Commissione* all'associato.

Il recesso, la morte o l'esclusione non comportano alcuna liquidazione di quote del patrimonio associativo all'associato o ai suoi eredi.

NORME SUL VOLONTARIATO

Art.8

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

DIPENDENTI E COLLABORATORI

Art. 9

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo

prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il raggiungimento dei propri scopi sociali l'associazione può assumere personale dipendente o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

I rapporti tra l'associazione e i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro *vigenti*. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

Art. 10

Per il raggiungimento dei propri scopi sociali l'associazione può stipulare accordi professionali.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 11

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci
- b) la Commissione
- c) il Presidente.

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 12

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

L'Assemblea è il massimo organo deliberante.

In particolare l'Assemblea ha il compito:

- a) di esaminare i problemi di ordine generale e di fissare le direttive per l'attività dell'associazione nonché di discutere e di deliberare sull'andamento dell'attività sociale;
- b) di nominare i membri elettivi della Commissione secondo regolamento;
- c) di approvare il bilancio o rendiconto dell'Associazione;
- d) di deliberare sulle modifiche dello Statuto e del regolamento dell'associazione e sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione stessa.
- e) di interpretare lo Statuto in caso di divergenza tra più organi statutari;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei confronti dei medesimi;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 13

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di aprile.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'associazione, dalla Commissione o da almeno un terzo dei soci.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante qualsiasi mezzo di comunicazione che ciascun socio abbia dichiarato di accettare, almeno otto giorni prima della data della riunione e comunque mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'associazione presso la

sede legale almeno quindici giorni prima della data della riunione. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'Assemblea può essere convocata in seconda convocazione in un'ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

Art. 14

Ogni socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'Assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti della metà degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per la modificazione del presente Statuto o per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati intervenuti, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

Le funzioni di Segretario sono svolte da persona nominata dal Presidente dell'Assemblea.

I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal Segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

COMMISSIONE

Art. 15

La Commissione è l'organo di amministrazione dell'associazione, nomina il Presidente e il Vice Presidente dell'associazione e ha competenza generale su tutte le materie non riservate direttamente dallo Statuto ad altri organi.

Assume tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente; predispone il bilancio dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea.

Ha facoltà preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie

La Commissione ha inoltre il compito dell'esame preliminare delle richieste di alloggio che pervengono all'associazione, la promozione e la gestione della relazione con i richiedenti.

Nei limiti dei propri compiti statuari e secondo le direttive Assembleari, la Commissione ha potere di indirizzo della vita associativa, può proporre modifiche dello Statuto e dei regolamenti ed iniziative all'Assemblea. Le modalità di presentazione, approvazione ed attuazione delle richieste di alloggio sono stabilite dalla Commissione.

La Commissione decide, nei limiti delle proprie competenze, se limitare l'attività dell'associazione ad un particolare ambito territoriale.

Per le proprie decisioni la Commissione **tende al raggiungimento del consenso**, secondo quanto disposto dal Regolamento; in ogni caso, sono considerate valide le decisioni assunte a maggioranza semplice dei presenti.

La Commissione è composta da 5 membri eletti. I primi membri del Consiglio

Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

La Commissione dura in carica 3 (tre) anni e i suoi membri sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione della nuova Commissione, con le modalità previste nel regolamento.

In caso di dimissioni di uno dei membri eletti della Commissione diviene membro di diritto il primo dei non eletti, secondo regolamento.

In caso di dimissioni di tutti i membri elettivi è convocata l'Assemblea per avviare le procedure per la nuova elezione.

PRESIDENTE

Art. 16

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati dalla Commissione.

Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno della Commissione

Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione; cura l'osservanza del presente Statuto, promuovendone la riforma, qualora si renda necessaria.

Il Presidente convoca e presiede le sedute della Commissione e dell'Assemblea dei Soci, curando l'esecuzione delle relative deliberazioni.

Spettano al Presidente tutti i poteri che la Commissione delibererà di assegnargli.

Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, ne fa le veci, fino all'elezione del nuovo Presidente, il Vice Presidente.

I LIBRI SOCIALI

Art. 17

L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni della Commissione.

L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari non occasionali.

LE RISORSE ECONOMICHE

Art. 18

Le risorse economiche necessarie al conseguimento degli scopi sociali ed alla copertura delle spese di funzionamento dell'associazione saranno costituite:

- a) da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
- b) da eventuali entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- c) da ogni altro contributo, ivi compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione. L'associazione può inoltre effettuare tutte le operazioni economiche di cui agli art. 5, 6 e 7 del Dlgs 3 luglio 2017 n 117 e successive modifiche.

Nel corso della vita dell'associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

Art. 19

L'associazione dispone dei contributi pubblici e privati, di finanziamenti di enti privati, di proventi derivanti da attività commerciali e produttive residuali in quanto attività direttamente connesse a quelle istituzionali, secondo quanto previsto dall'art.

7 del Dlgs 3 luglio 2017 n 117.

Le risorse economiche dovranno essere completamente destinate al raggiungimento delle finalità istituzionali, è pertanto vietata la distribuzione di eventuali avanzi di gestione come previsto dall'art. 8 del Dlgs 3 luglio 2017 n 117

Art. 20

L'associazione può essere proprietaria di beni mobili e immobili.

Qualora l'associazione si avvalga di beni di proprietà dei soci o dei terzi, questi dovranno essere detenuti a titolo di comodato o di locazione.

Art. 21

Le donazioni sono accettate dalla Commissione. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dalla Commissione.

L'Assemblea delibera sull'utilizzazione di donazioni e lasciti in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.

Art. 22

L'associazione risponde degli impegni assunti solo nei limiti del proprio patrimonio, esclusa ogni responsabilità personale dei soci, salvo quanto previsto dall'art. 38 del codice civile.

ESERCIZI SOCIALI

Art. 23

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il rendiconto che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Dal rendiconto devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

La Commissione può redigere inoltre con cadenza biennale il bilancio sociale dell'associazione, quale strumento di verifica del perseguimento delle proprie finalità sociali e di solidarietà.

SCIoglimento

Art. 24

In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta *della Commissione* approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, ai sensi *dell'art. 9 del Dlgs 3 luglio 2017 n 117* ad altre associazioni di volontariato, *enti del terzo settore*, operanti in identico o analogo settore.

Art. 25

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno su proposta *della Commissione* e con delibera dell'Assemblea ordinaria dei soci

Art. 26

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al codice civile, *al Dlgs 3 luglio 2017 n 117* e alla legislazione regionale sul volontariato, e alle loro eventuali variazioni.

REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 27

Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte dalla Commissione, dall'Assemblea e da gruppi di soci che rappresentino almeno un quinto degli iscritti. L'approvazione deve essere fatta dall'Assemblea secondo le maggioranze previste all'art. 12.

La proposta di variazione deve essere posta al primo punto dell'ordine del giorno.

